

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 29.07.2020*

## DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE

- Art. 1 - OGGETTO
- Art. 2 - NATURA DEL TRIBUTO
- Art. 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Art. 4 - BASE IMPONIBILE
- Art. 5 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- Art. 6 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO
- Art. 7 - SOGGETTO ATTIVO
- Art. 8 - SOGGETTI PASSIVI
- Art. 9 - OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE
- Art. 10 - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 11 - ESCLUSIONI
- Art. 12- ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- Art. 13 - SCUOLE STATALI
- Art. 14 - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 15 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
- Art. 16 - RIDUZIONI PER RICICLO
- Art. 17 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 18 - RIDUZIONI ESERCIZI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI
- Art. 19 - AGEVOLAZIONI
- Art. 20 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
- Art. 21 - PIANO FINANZIARIO
- Art. 22 - TRIBUTO GIORNALIERO
- Art. 23 - TRIBUTO PROVINCIALE
- Art. 24 - VERSAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO
- Art. 25 - DICHIARAZIONE
- Art. 26 - ACCERTAMENTO
- Art. 27 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 28 - SANZIONI
- Art. 29 - RISCOSSIONE COATTIVA E CONTENZIOSO
- Art. 30 - NORME TRANSITORIE
- Art. 31 - ENTRATA IN VIGORE

#### **Art. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Montecatini, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

#### **Art. 2 - NATURA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

#### **Art. 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Anche in mancanza dei suddetti presupposti, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica e finché questa situazione permane.
3. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche Autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 4 - BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al punto precedente.
2. Non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 1, il Comune informa i contribuenti sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

#### **Art. 5 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno relative alle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 25 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
3. Le variazioni saranno di regola conteggiate a conguaglio.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri in modo incontrovertibile e con idonea documentazione la data di effettiva perdita di disponibilità dei locali, come, a titolo esemplificativo:
  - a) se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di denuncia o comunque in presenza di locazione con contratto registrato;
  - b) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza per la fornitura di energia elettrica intestata allo stesso contribuente/coobbligato;
  - c) la risoluzione regolarmente presentata all'Agenzia delle Entrate.

#### **Art. 6 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO**

1. Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; le tariffe devono essere determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.
5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.
6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, così come disciplinato dagli allegati 1 e 2 del D.P.R. 158/1999, quindi mediante l'applicazione dei coefficienti ivi previsti.
7. Le pertinenze delle civili abitazioni, costituite da autorimesse, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati a un indirizzo diverso dall'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.

#### **Art. 7 - SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Montecatini Terme sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

### **Art. 8 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 3.
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata prevista non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Art. 9 - OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE**

1. Per tutte le utenze domestiche, alloggi e locali che ne costituiscono pertinenza, condotte da persone fisiche che hanno la residenza anagrafica nel territorio comunale, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le abitazioni e relative pertinenze prive di contratti attivi individuali di fornitura dei servizi pubblici di rete, tenute a disposizione da soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del Comune di Montecatini Terme, si assume, come numero degli occupanti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, quello di una unità. Tale circostanza deve essere dichiarata, a pena di decadenza, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, di cui al successivo articolo 25.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza o ulteriori rilevazioni.
5. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
6. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

### **ART. 10 - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle 30 categorie di attività di cui alle tabelle 3a) e 4a) allegate al D.P.R. 158/1999, e successive modificazioni.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie e a quanto risultante dall'iscrizione alla **CC.II.AA** o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o dai pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o all'attività svolta. In caso di divergenza si farà riferimento all'attività effettivamente svolta, che potrà essere accertata con sopralluogo effettuato dall'Ufficio Ambiente del Comune.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria (D.P.R. 158/1999) sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le attività e relative superfici facenti parte del medesimo compendio ed è riferita all'attività prevalente determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
6. Le attività cessate, i cui locali risultano idonei alla produzione di rifiuti in quanto non privi di mobili e suppellettili oppure con l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, possono essere inseriti nella categoria tariffaria relativa ai magazzini senza vendita diretta, dietro preventiva presentazione al Settore Tributi, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione di variazione con decorrenza dalla data di presentazione della medesima. La cessazione deve risultare altresì da comunicazione all'Ufficio SUAP del Comune.
7. La sospensione dell'attività non dà diritto al cambio tariffario, rimanendo i locali inquadrati nella categoria tariffaria di appartenenza.

#### **Art. 11 - ESCLUSIONI**

1. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari classificate come domestiche prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti individuali attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) locali destinati esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato;
  - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - e) le unità immobiliari inutilizzabili per le quali sussistano documenti abilitativi edilizi, limitatamente al periodo dalla data di inizio alla data di fine lavori, purché entrambe comunicate all'Area Governo del Territorio del Comune;
  - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
4. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamenti, di ordinanze in materia

sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 12 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, quelli indicati nel Regolamento per la disciplina della raccolta dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati con i limiti quantitativi ivi indicati.
2. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
3. Nel caso in cui la produzione di detti rifiuti avvenga in via continuativa e prevalente, la detassazione si estende anche alle superfici dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza, ovvero si considerano i magazzini impiegati unicamente per il deposito o lo stoccaggio di materie prime.
4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultima è effettuata, in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>DETASSAZIONE</b>
Falegnamerie	30%
Officine lavorazione materiali ferrosi	30%
Auto carrozzerie	50%
Auto officine per la riparazione veicoli	30%
Auto officine di elettrauto	30%
Gommisti	30%
Distributori di carburante	30%
Lavanderie	30%
Verniciatura	50%
Fonderie	70%
Autolavaggio	30%
Tipografie	20%
Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario	20%
Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento	30%
Ospedali, case di cura e di riposo	30%
Cantine e frantoi con carattere artigianale/industriale	50%
Laboratori fotografici	30%

Per eventuali altre attività non considerate nel precedente elenco si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Per usufruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti i contribuenti devono indicare le

superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo articolo 25 ed a fornire idonea documentazione comprovante la prevalente produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà aver effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. La richiesta di cui sopra dovrà essere accompagnata da: contratti di smaltimento, copia dei formulari di trasporto dei rifiuti e dei relativi registri di carico e scarico, adeguati elaborati planimetrici, in genere alle scale 1:200 - 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani. La detassazione troverà applicazione a seguito di esame della documentazione da parte dell'Ufficio Ambiente del Comune e conseguente rilascio di parere favorevole.

#### **Art. 13 - SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del precedente comma è sottratta dal costo del servizio che deve essere coperto con la tassa rifiuti.

#### **Art. 14 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Annualmente, in sede di determinazione tariffaria, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale commisurata alle risultanze della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1% e un massimo del 5%.
2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni e relative pertinenze, così come definite dall'art. 817 del Codice Civile, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;
  - b) abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;
  - c) fabbricati rurali ad uso abitativo (la visura catastale deve riportare apposita annotazione per l'identificazione degli stessi): riduzione del 20%;
  - d) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione di due terzi.
3. Le riduzioni di cui al comma precedente competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione comprovante la disponibilità dell'apposito contenitore.
5. Le richieste sono valide anche per gli anni successivi. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

#### **Art. 15 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare di pubbliche autorità.
3. La riduzione compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile: del 10% alle strutture ricettive con apertura annuale non superiore a 246 giorni nell'anno solare; del 15% alle strutture ricettive con apertura annuale non superiore a 215 giorni nell'anno solare.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai pubblici esercizi di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande e ai locali di pubblico spettacolo, escluse le chiusure infrasettimanali.
6. La richiesta di riduzione di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata annualmente, all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Suap, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, su apposito modello predisposto dal Comune nel quale devono essere dichiarati i periodi di apertura. Eventuali variazioni devono essere dichiarate ai suddetti uffici entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è intervenuta la variazione e comunque non oltre il 1° marzo. Il costo delle riduzioni previste ai precedenti punti 4 e 5 del presente articolo è inserito nel piano economico finanziario (PEF).
7. La Polizia Municipale dovrà provvedere ad effettuare controlli a campione nella misura minima dell'80% delle richieste annualmente prodotte.

#### **Art. 16 - RIDUZIONI PER IL RICICLO**

1. Ai produttori di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, flussi di rifiuti generati dalla propria attività sono concesse riduzioni della quota variabile della TARI, proporzionali alla quantità di rifiuti speciali assimilati per le quali il produttore dimostri, mediante specifica documentazione, il conferimento di detti rifiuti presso impianti autorizzati.
2. Per "riciclaggio" ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del D- Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione fruibile, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, per il 25% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4 all. 1, del DPR 158/99 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando, a pena di decadenza, l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. Il suo riconoscimento opera a condizione che l'Ufficio Ambiente del Comune, verificata la documentazione prodotta, quantifichi l'esatto ammontare della riduzione e lo comunichi formalmente all'Ufficio Tributi che provvederà all' applicazione della medesima.

#### **Art. 17 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, come segue:
  - a) al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 400 metri e 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, al punto di confluenza fra la proprietà privata e quella pubblica;
  - b) al 30% per le utenze poste a una distanza superiore ai 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, al punto di confluenza fra la proprietà privata e quella pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. In sede di presentazione della dichiarazione, il contribuente è tenuto ad evidenziare il verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, la sussistenza delle quali sarà verificata dall'Ufficio Ambiente.

#### **Art. 18 - RIDUZIONI ESERCIZI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI**

1. Sono concesse agevolazioni in caso di svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi, in considerazione dei disagi derivati alle attività produttive operanti nella zona (Art. 1 - comma 86 - Legge 28 dicembre 1995 n. 549).
2. Hanno diritto alla riduzione i titolari di esercizi commerciali e artigianali situati nella zona preclusa al traffico a causa di svolgimento di lavori di pubblica utilità.
3. Per beneficiare della suddetta agevolazione occorre essere titolare di un'attività commerciale o artigianale. In aggiunta, rientrano tra i soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività assimilabili alle attività commerciali/artigianali perché basate anch'esse sul richiamo della clientela, per i quali, nel periodo di realizzazione dei lavori, risulta penalizzata la visibilità.
4. Per ottenere la riduzione Tari gli interessati debbono presentare domanda in carta semplice con l'indicazione dei dati identificativi della ditta avente diritto, il codice fiscale, gli identificativi catastali degli immobili e l'attività svolta nella zona interessata dai lavori all'ufficio tributi del Comune successivamente al verificarsi delle condizioni, ovvero durata dei lavori protratta per più di sei mesi, e comunque entro il termine di presentazione della denuncia per l'anno di competenza.
5. La riduzione nella misura stabilita del 15% della quota fissa e della quota variabile, è calcolata sull'importo dovuto per il periodo di riferimento. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

#### **ART. 19 - AGEVOLAZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, legge 147/2013, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Le agevolazioni previste nel presente articolo, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
2. L'esenzione dalla tassa è accordata ai cittadini residenti nel Comune nei casi in cui si verificano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
  - a) i componenti il nucleo familiare e gli eventuali altri occupanti l'unità abitativa non possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, alcuna unità immobiliare iscritta al catasto fabbricati;
  - b) i componenti il nucleo familiare e gli eventuali altri occupanti non possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, terreni a vocazione edificatoria;

- c) i componenti il nucleo familiare e gli eventuali altri occupanti non possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2.135 C.C);
  - d) che il nucleo familiare e gli eventuali altri occupanti si trovi in una situazione di disagio economico-sociale tale che l'indicatore I.S.E.E. non sia superiore a € 4.000,00.
3. La riduzione della tassa (quota fissa e quota variabile) in misura del quaranta per cento è accordata ai cittadini residenti nel Comune nei casi in cui si verificano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
- a) i componenti il nucleo familiare e gli eventuali altri occupanti non possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, altro fabbricato ad eccezione dell'abitazione principale, classificata o classificabile al catasto nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, o A/6, e delle relative pertinenze;
  - b) i componenti il nucleo familiare e gli eventuali altri occupanti non possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, terreni a vocazione edificatoria;
  - c) i componenti il nucleo familiare e gli eventuali altri occupanti non possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2.135 C.C);
  - d) che l'indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare non sia superiore € 5.000,00
4. La riduzione della tassa (quota fissa e quota variabile) in misura del sessanta per cento è accordata ai cittadini residenti nel Comune nei casi in cui si verificano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
- a) il componente il nucleo familiare è persona ultrasettantenne, unico occupante o anche assistito da collaboratore domestico, non possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, altro fabbricato ad eccezione dell'abitazione principale, classificata o classificabile al catasto nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, o A/6, e delle relative pertinenze;
  - b) il componente il nucleo familiare non possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, terreni a vocazione edificatoria;
  - c) il componente il nucleo familiare non possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2.135 C.C);
  - d) che l'indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare non sia superiore a € 5.000,00.
5. La riduzione della tassa nella quota fissa e nella quota variabile in misura del quindici per cento è accordata ai cittadini residenti nel Comune con indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore a € 7.500,00.
6. L'ottenimento delle agevolazioni è subordinato, a pena di decadenza, alla presentazione, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio, della richiesta sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sui modelli predisposti dall'ufficio comunale. In tale richiesta dovrà essere dichiarato il possesso delle condizioni di cui ai punti precedenti e dovrà essere indicato il numero di protocollo di presentazione ed il valore dell'attestazione ISEE ordinario e/o corrente in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza.
7. Sono esentati dalla tassa i locali e le aree utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, ove vengono svolte, in forma diretta, esclusivamente attività nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza.
8. Le agevolazioni previste nel presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

## **Art. 20 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Le riduzioni di cui all'art. 17 e le agevolazioni di cui all'art. 19 del presente regolamento non possono essere cumulate con altre riduzioni o agevolazioni.
2. Tutte le riduzioni e le agevolazioni previste nel presente regolamento, qualora cumulabili, si applicano secondo il criterio della progressività.

## **Art. 21 - PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente ed approvato dall'autorità competente, secondo la legislazione vigente.
3. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" di cui al D.P.R. 158/1999.

## **Art. 22 - TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

## **Art. 23 - TRIBUTO PROVINCIALE**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

## **Art. 24 - VERSAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria ed è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante bollettino di conto corrente postale, o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate scadenti l'ultimo giorno utile dei mesi di maggio, luglio, settembre e dicembre. L'ammontare delle prime tre rate costituisce un acconto dell'importo dovuto, determinato in misura pari all'80%, calcolato sulla situazione rilevata alla data di elaborazione della fatturazione, applicando le tariffe deliberate per l'annualità precedente.  
L'ammontare della quarta rata, scadente nell'ultimo giorno utile del mese di dicembre, costituirà il

saldo dovuto sull'importo annuo, determinato applicando le tariffe deliberate per l'anno in corso.

3. Con scadenza nell'ultimo giorno del mese di maggio dell'anno successivo è inviato un invito di pagamento a conguaglio dell'intera posizione.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., entro i termini previsti dall'art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica soluzione entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 28, comma 1, oltre gli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

#### **Art. 25 - DICHIARAZIONE**

1. Ai fini di una massima corrispondenza tra periodo d'imposta e versamenti, il contribuente dichiara entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.  
Il termine perentorio è quello fissato dalla Legge 27.12.2013, n. 147 al 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione deve essere effettuata utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
3. La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito al comma 1.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del contribuente e il numero dei domiciliati non residenti;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati anagrafici del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali (abitazione, garage, cantina, ecc.);
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, codice ATECO e l'indicazione dell'attività prevalente svolta);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie e dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'ufficio Protocollo del Comune o è spedita per posta, o inviata in via telematica, con posta certificata, per fax. La dichiarazione si intende consegnata dalla data di ricezione e protocollazione.
8. Gli uffici comunali competenti, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare al Settore Tributi la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

#### **Art. 26 - ACCERTAMENTO**

1. Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Montecatini Terme.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### **Art. 27 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario responsabile a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **Art. 28 - SANZIONI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

#### **Art. 29 - RISCOSSIONE COATTIVA E CONTENZIOSO**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate nei termini previsti, sono rimosse coattivamente a mezzo ruolo coattivo ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 30 - NORME TRANSITORIE**

1. Per il solo anno 2020 il Comune riscuote la tassa rifiuti in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti inviti di pagamento, suddividendo l'ammontare complessivo in:
  - a) RATA UNICA scadente il 30 settembre 2020 per il saldo/conguaglio TARI anni 2018 e 2019;
  - b) TRE RATE scadenti l'ultimo giorno utile di settembre, ottobre e dicembre per la TARI anno 2020. L'ammontare delle prime due rate costituisce un acconto dell'importo dovuto, determinato in misura pari all'80%, calcolato sulla situazione rilevata alla data di

elaborazione della fatturazione, applicando le tariffe deliberate per l'annualità precedente. L'ammontare della terza rata, scadente nell'ultimo giorno utile del mese di dicembre, costituirà il saldo dovuto sull'importo annuo, sulla base delle variazioni intervenute.

2. Per il solo anno 2020, in aderenza all'art. 1 della delibera n. 158/2020 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) si applicano le riduzioni della parte variabile della tariffa relativamente alle attività indicate nell'Allegato A della delibera n. 158/2020 - Tabella 1A-1B e Tabella 2.
3. Nei casi in cui è prevista la riduzione del coefficiente KD, si provvederà mediante una riduzione percentuale della quota variabile della tariffa ottenendo il medesimo risultato senza modifiche dell'articolazione tariffaria.
4. Con provvedimento della Giunta Comunale saranno stabilite le modalità per l'ottenimento delle riduzioni con riferimento al punto 1.4 della delibera ARERA n. 158/2020.

#### **Art. 31 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.